

188/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai sigg. Magistrati:

dott. Matilde Pezzullo Presidente rel

dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere.

dott. Nicoletta Giammarino Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
02/03/2020 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 188 RG dell'anno 2018

TRA

INPS in persona del lrpt rappr. e dif. dall' avv. CUZZUPOLI LUCA e con questi
elett.te dom.to in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 / NAPOLI

PARTE APPELLANTE

E

CARFORA IMMACOLATA, rappr e difesa dall'avv. FERRANTE GIUSEPPE e con
questi elett.te dom.ta in VIA MAIELLI N. 1 81100 CASERTA

PARTE APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24/01/2018 parte appellante in epigrafe proponeva appello avverso al
sentenza n. 2984/2017 del Tribunale di S. Maria CV nella parte in cui era stato accolto il
ricorso dell'odierna appellata e dichiarato il suo diritto alla indennità di disoccupazione per gli
anni 2004 e 2005.

Rilevava l'istituto appellante che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della
eccezione di decadenza ex art. 22 DL 7/70 e nel merito non aveva rilevato l'insussistenza di
prove circa il rapporto di lavoro agricolo invocato.



Parte appellata si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del gravame.

All'odierna udienza la Corte si è pronunciata come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va quindi accolto.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS anche in questo grado di giudizio.

Occorre a questo punto- a parziale revisione di quanto già espresso in altre decisioni- chiarire la legittimità della procedura di pubblica- zione telematica degli elenchi di variazione.

L'appellante ha evidenziato che il procedimento di disconoscimento ha avuto luogo con la pubblicazione del secondo elenco di variazione 2014 dei lavoratori agricoli, avvenuta dal 15/09/2014 al 30/09/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, commi 6 e 7, legge 6 luglio 2011 n. 111,

Orbene, in ordine alle modalità di predisposizione degli elenchi nominativi dei braccianti e di comunicazione dei provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole, a decorrere dall'anno 1996 la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, è stata affidata all'Inps, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiara- zioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art. 9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modifica- zioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608).

Da ultimo, l'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi”, ai commi 6 e 7 ha previsto:

«6.

Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inseri- to il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1.



Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso”.

7.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9 quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Ag. eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Non può dunque dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con la generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/1992; il d.lgs. n. 39/1993; – e proseguita nei decenni successivi): ne consegue che anche il disconoscimento delle giornate lavorative deve avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

Nel caso di specie è stato pubblicato con modalità telematica sul sito Internet dell'Istituto dal 15.09.2014 al 30.09.2014. La pubblicazione telematica ha valore di notifica a tutti i lavoratori interessati, come stabilito dall'art. 38, comma 7, cit.

Non è del resto sostenibile la tesi secondo cui la novella del 2011, con la relativa introduzione della modalità di pubblicazione telematica, non sarebbe applicabile al caso di specie, nel quale si controverte di cancellazioni di giornate prestate anche in anni precedenti al 2010 richiamandosi in proposito il co. 6 dell'art. 38 d.l. 98/2011, che testualmente dispone “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 ...”.



In senso contrario si osserva, infatti, che il comma 6 si occupa della pubblicazione degli elenchi nominativi annuali, riferiti alle giornate riconosciute annualmente a ciascun bracciante; invece, il successivo comma 7 concerne gli elenchi trimestrali di variazione con cui si procede al riconoscimento o al disconoscimento di giornate lavorative dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.

In tale ultimo caso, vale a dire quello degli elenchi di variazione, la norma non contiene alcuna limitazione temporale circa le annualità di riferimento delle giornate lavorative; del resto, lo stesso comma 7 dispone la soppressione degli elenchi trimestrali "cartacei" a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il che avvalorata la tesi che, da quella stessa data, tutti i disconoscimenti avvengono con elenco pubblicato in via telematica, anche per annualità precedenti al 2010.

Ed è quanto avvenuto nella presente fattispecie, qui non discutendosi della pubblicazione di un elenco nominativo annuale (art. 38 co. 6), bensì della pubblicazione di un elenco trimestrale di variazione (art. 38 co. 7).

Concorrono in particolare a formare tale convincimento, a tacer d'altro, i rilievi:- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali "cartacei", a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento; che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per "le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010"), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici".

Né può dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111, atteso che: la Corte costituzionale ha già avuto modo di ricordare, proprio scrutinando la legittimità della decadenza in questione, che "l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso", che la previsione di un termine di decadenza "è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento" e che una incongruità della decadenza può ammettersi solo quando il relativo termine "sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso", con ottica valutativa "non solo in rapporto all'interesse di chi ha



l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” (cfr. C. cost., sentenza n. 192/2005 con riferimento anche alle proprie precedenti sentenze n. 284 del 1985, n. 10 del 1970 e n. 284 del 1985);

Non si pone poi un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti ben oltre dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011;

Ciò chiarito, in accoglimento della eccezione di decadenza va quindi accolto l'appello e tenuto conto dell'intervenuta decadenza dell'appellata dalla impugnazione del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno di riferimento, ogni conseguenziale domanda va rigettata.

Stante la complessità della materia e la giurisprudenza contrastante sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio fra le parti..

P.Q.M.

La Corte così decide: in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza rigetta le domande svolte in primo grado dall'odierna appellata. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Napoli 02/03/2020

Il Presidente rel

Matilde Pezzullo

